



Città di Chioggia città d'arte

SETTORE P.d.T.-SERVIZIO DEMANIO TURISTICO
Palazzo Municipale Corso del Popolo Chioggia- tel. 0415534887-822

Dirigente: dott. Paolo Ardizzon
Responsabile del Procedimento: dott. Paolo Spagna

Istruttore Tecnico: Marco Bianchi

Istruttore Amm.vo Paolo Zennaro

Y:\word\Demanio Marittimo\AUTORIZZAZIONI STAGIONALI ANNO 2015\PARCHEGGI Boscolo Palo Virgilio.doc



N° Reg.

11/2015

Chioggia li' 20 MAG. 2015

Oggetto: L.R. n. 33/02 – Rilascio autorizzazione a carattere stagionale 2015 a parcheggio ai sensi dell'art 21.1 del Regolamento Demaniale, approvato con deliberazione di C.C. 77/12

Ditta: Boscolo Palo Virgilio .

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Vista l'istanza prot 19523 del 8/5/2015 con la quale la ditta Boscolo Palo Virgilio nato a Chioggia –VE- il 22/9/1944 c.f.: BSC VGL 44P22 C638C, residente a Sottomarina di Chioggia, Via S. Venier 20, ha chiesto, ai sensi della Delibera di C.C. n. 77/2012, art. 21.1 del Regolamento Demaniale, un'area da adibire a parcheggio per il periodo della stagione balneare 2015, situata a sud del Lungomare Adriatico, nelle vicinanze dell'ingresso dello stabilimento balneare denominato Granso Stanco, ad est di Via S. Venier;

Vista la concessione demaniale marittima sita in Sottomarina di Chioggia –VE- zona sud ovest Lungomare Adriatico n. 31/2008, prorogata con atto 32/2014 sino al 31/12/2020, di mq. 1.486,00 a finalità turistica, intestata alla ditta Boscolo Virgilio Palo;

Visto che il richiedente ha provveduto al versamento delle spese istruttorie di € 225,00, di cui alla D.G. n. 556/2003;

Vista la determina dirigenziale n. 1656 del 09/09/2014 con la quale viene delegata la funzione dirigenziale di cui all'art. 12 comma 8 lett. a), b) e c) del Regolamento generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al dott. Paolo Spagna, relativamente del Settore Turismo -Servizio Demanio Turistico;

Vista la dichiarazione antimafia che non sussistono procedimenti in corso di cui all'art 3 L. n. 1423/56, ovvero provvedimenti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e ss. Mm., modificato dalla L. n.



94/09;

Vista la Delibera di C.C. n. 77/2012 "Approvazione Regolamento della disciplina delle attività Balneari aventi finalità turistiche-ricreative. Legge Regionale n. 33/02".

A U T O R I Z Z A

per quanto di competenza, la ditta Boscolo Palo Virgilio nato a Chioggia -VE- il 22/9/1944 c.f.: BSC VGL 44P22 C638C, residente a Sottomarina di Chioggia, Via S.Venier 20, all'utilizzo a parcheggio stagionale dell'area per una superficie complessiva di mq.1.486,00, di cui la concessione demaniale marittima n. 31/2008, prorogata con atto 32/2014 sino al 31/12/2020 come meglio indicato nell'elaborato grafico allegato, dal momento del rilascio della presente al 15/10/2015.

Prima di dare corso all'attività indicata, dovranno essere acquisite, se necessarie, eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

L'autorizzazione decadrà automaticamente allo scadere della data prevista nell'art 21.1 del Regolamento Demaniale, approvato con deliberazione di C.C. 77/12.

Si dichiara, inoltre:

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sottosezione provvedimenti "autorizzazioni e concessioni art. 23", del sito web dell'ente;
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- il presente atto non è soggetto a notifica;



Città di Chioggia

città d'arte

PRESCRIZIONI (art. 21.1 del R.D.) "Realizzazione delle aree a parcheggio stagionale e a titolo precario":

1. senza opere, con l'obbligo di rimozione e messa in pristino dello stato dei luoghi al termine della validità dell'autorizzazione;
2. con opere (non soggetti al titolo abilitativo), mediante l'installazione di manufatti rimovibili di cui all'art. 17 delle NTA del P.P. dell'arenile in quanto non soggetti a permesso di costruire, con l'obbligo di rimozione al termine della validità dell'autorizzazione. Nel caso in cui i summenzionati manufatti dovessero permanere in sito per un periodo superiore a 120 giorni gli stessi potranno essere mantenuti solo dopo l'ottenimento dei prescritti pareri e nulla osta di natura ambientale, idrogeologica e/o architettonica;
3. Nelle aree a parcheggio di cui sopra devono essere previsti e opportunamente segnalati, nella misura minima di uno ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a ml 3,20 da riservarsi gratuitamente ai veicoli al servizio delle persone disabili (D.M. 14 Giugno 1989, n. 236 all'art. 8.2.3);
4. I prezzi per la sosta dei veicoli devono essere indicati al pubblico in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo.

Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.



Il Funzionario Delegato
alle funzioni dirigenziali
dot. Paolo Spagna

PB
[Handwritten signature]